



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2022, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione per gli accertamenti psico-fisici, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione anche ex art. 56 c.p.a.

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di -OMISSIS- consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "INIDONEO" al Concorso per esami e titoli,

per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale” in quanto “ha riportato il -OMISSIS-poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: -OMISSIS-(-OMISSIS-)”;

- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso (civili e VFP in congedo), non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, attualmente in itinere per la predetta categoria dei “civili e VFP in congedo”, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” con riguardo al “-OMISSIS-” della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nella parte in cui -OMISSIS- a “-OMISSIS-: -OMISSIS->120° e ≤ 135°; -OMISSIS->140° e ≤ 155°; con -OMISSIS-”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 10, comma 6, lett. b) del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “saranno giudicati inidonei i candidati risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un

profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3”, nonché “da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”;

- ove occorra e per quanto di ragione, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale” pubblicate nella G.U.R.I. – 4^a serie speciale n. 57 del 20 luglio 2021;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, quanto alla domanda cautelare, che la delibazione di essa non possa prescindere dalla valutazione dei profili medico-legali sottesi al

provvedimento di inidoneità impugnato e alla stessa natura delle censure articolate da parte ricorrente;

Ritenuto, pertanto, che prima del completamento delle operazioni di verifica ordinate con questa stessa Ordinanza, allo stato, la domanda cautelare non possa trovare accoglimento;

Considerato che è stata prodotta documentazione medica, comprovante una possibile diversa condizione del ricorrente rispetto a quanto accertato in sede di selezione (cfr., in part. docc. 5, 6, 9 e 10 ric.);

Ravvisata l'opportunità di disporre una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno della seguente condizione:

“...-*OMISSIS*:- *OMISSIS*-(-*OMISSIS*-)”;

Ritenuto che la verifica debba acclarare la idoneità (o meno) del ricorrente al reclutamento quale Allievo Carabiniere in ferma quadriennale;

Ritenuto di incaricare della Verifica la Commissione Medica Interforze di II Istanza - Comando Sanitaria e Veterinaria, con sede in Roma, che provvederà a mezzo di una Commissione Medica, anche avvalendosi, e del casop, delle strutture periferiche territoriali che ad essa fanno capo, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, dipendenti da strutture legate all'Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II, che dovrà rispondere ai quesiti, secondo i criteri di seguito esposti:

a) la verifica dovrà aver luogo al più presto possibile e, comunque, entro il termine di 40 (quaranta) giorni dalla notificazione della presente Ordinanza;

b) a seguito della verifica dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso - oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 10 (dieci) giorni;

c) alla verifica potranno partecipare, oltre ai difensori, anche i consulenti di fiducia, per cui le parti dovranno essere preavvertite almeno 5 (cinque) giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l'incombente istruttorio;

d) le spese per la verifica saranno poste a carico della parte soccombente;

Ritenuto che costituisce onere del ricorrente l'impugnativa della graduatoria definitiva del concorso de quo nei termini decadenziali, decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul sito web della P.A., con notifica ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, c.p.a.;

Ritenuto che la P.A., se richiesta, sarà tenuta a consegnare al ricorrente gli indirizzi di almeno due controinteressati inclusi nella graduatoria definitiva;

Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrebbe, comunque, provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in parte motiva;

- fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 13 luglio 2022, ore di rito.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri presso la sede reale e all'Organismo di verifica.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto

2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.